



Bruxelles, 6.3.2024  
COM(2024) 114 final

2024/0063 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio<sup>1</sup> fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. La presente proposta modifica tali possibilità di pesca per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi e corregge inoltre alcuni errori contenuti in detto regolamento.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca (PCP).

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

#### **• Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### **• Sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

#### **• Proporzionalità**

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca<sup>2</sup>. A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri decidono, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca a loro disposizione conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i totali ammissibili di cattura (TAC), gli Stati membri dispongono quindi del margine di discrezionalità necessario per sfruttare le possibilità di pesca a loro disposizione.

#### **• Scelta dell'atto giuridico**

Trattandosi di una proposta di modifica di un regolamento in vigore, l'atto giuridico più appropriato è un regolamento.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, sulla base della sua comunicazione annuale "Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024" (COM(2023) 303 final).

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. La Commissione ha tenuto conto di tali risposte all'atto dell'elaborazione della presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

I pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) si basano su un approccio elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione della presente proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM abbia espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma che non fosse possibile conseguire queste tre finalità separatamente.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock gestiti congiuntamente con i paesi terzi, la presente proposta attua misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'UE sono fissate d'intesa con i paesi terzi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

## 5. ALTRI ELEMENTI

### • **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta intende modificare il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio come descritto di seguito.

#### **Razza dagli occhi piccoli nella Manica occidentale**

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato un TAC per le razze (*Rajiformes*) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito delle divisioni CIEM 6a, 6b, da 7a a 7c e da 7e a 7k (ad ovest della Scozia, nel Mar Celtico meridionale e nella Manica). Per questo TAC ha inoltre stabilito una condizione speciale, che permette ai pescherecci dell'Unione e del Regno Unito di catturare esemplari di razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nella divisione CIEM 7e (Manica occidentale) nel 2024, in modo da consentire attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo la valutazione del CIEM. Per garantire la certezza del diritto e consentire lo svolgimento di "programmi di monitoraggio" delle attività di pesca ricognitiva, i quantitativi soggetti a tale condizione speciale dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa e al criterio di ripartizione del contingente per le razze nelle acque dell'Unione e del Regno Unito delle divisioni CIEM 6a, 6b, da 7a a 7c e da 7e a 7k.

#### **Passera lingua di cane e limanda nello Skagerrak-Kattegat**

Il 6 dicembre 2023 l'Unione e il Regno Unito hanno concluso consultazioni bilaterali sulla fissazione delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<sup>3</sup> (di seguito, "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 6 dicembre 2023, integrato da un addendum l'8 dicembre 2023, e recepito nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2024/257.

Nell'ambito delle suddette consultazioni bilaterali, l'Unione e il Regno Unito hanno tra l'altro stabilito, per la prima volta, TAC riguardanti: i) la passera lingua di cane (*Glyptocephalus cynoglossus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat) e ii) la limanda (*Microstomus kitt*) nella medesima zona. In attesa di un accordo tra gli Stati membri sulle modalità di ripartizione di tali possibilità di pesca, nel regolamento (UE) 2024/257 i TAC riguardanti gli stock in questione sono stati indicati come "da fissare". Per consentire agli Stati membri di utilizzare queste possibilità di pesca, i TAC e i contingenti dell'Unione per detti stock dovrebbero essere fissati ai livelli stabiliti nel verbale scritto. Poiché le discussioni tra gli Stati membri sulla ripartizione sono ancora in corso, i contingenti degli Stati membri non sono inclusi nella presente proposta. Non appena si conoscerà l'esito delle discussioni, i servizi della Commissione la aggiorneranno mediante un documento informale in cui: i) si proporranno i contingenti degli Stati membri; oppure ii) si proporrà di non assegnare i contingenti dell'Unione agli Stati membri e di consentire a tutti gli Stati membri di pescare i contingenti dell'UE fino al loro completo esaurimento.

---

<sup>3</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

## **Cicerelli nel Mare del Nord**

Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato provvisoriamente a zero il TAC per i cicerelli e le catture accessorie connesse (*Ammodytes* spp.) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 (Mare del Nord), nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) per il 2024, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per tale stock per il 2024.

Il 29 febbraio 2024 il CIEM dovrebbe pubblicare il suo parere per i cicerelli nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per il 2024. A seguito della pubblicazione di tale parere, l'UE terrà consultazioni bilaterali con il Regno Unito sul livello del TAC 2024 per lo stock in questione a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. In attesa dell'esito formale di tali consultazioni bilaterali, il testo del considerando pertinente del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio<sup>4</sup> viene inserito tra parentesi quadre e il TAC per i cicerelli nella sottozona CIEM 4 e nelle divisioni CIEM 2a e 3a per il 2024 viene indicato come "pm" (pro memoria). Non appena si conoscerà l'esito formale delle consultazioni bilaterali, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà il TAC in questione per il 2024 al livello concordato con il Regno Unito.

## **SPRFMO**

Nel regolamento (UE) 2024/257 i TAC nella zona dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) sono stati indicati come "da fissare" e le misure ad essi funzionalmente collegate sono state provvisoriamente mantenute, in attesa dell'esito della riunione annuale della SPRFMO del 2024, tenutasi dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

In occasione della sua 12<sup>a</sup> riunione annuale del 2024, la SPRFMO ha adottato i limiti di cattura per il sugarello cileno (*Trachurus murphyi*) e ha confermato le attività di pesca esplorativa per gli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.). Ha inoltre mantenuto o modificato le misure funzionalmente collegate. È pertanto opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

## **WCPFC**

Nel regolamento (UE) 2024/257 le possibilità di pesca nella zona della convenzione WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale) sono state indicate come "da fissare" e le misure ad esse funzionalmente collegate sono state provvisoriamente mantenute, in attesa dell'esito formale della riunione annuale della WCPFC del 2023, tenutasi dal 4 all'8 dicembre 2023.

In occasione della riunione annuale del 2023, la WCPFC ha deciso di mantenere i limiti dello sforzo per i pescherecci a cianciole e i numeri massimi di tali pescherecci adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali. La WCPFC ha inoltre modificato le misure relative alla gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) nella pesca dei tonnidi tropicali, in particolare

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

per quanto riguarda il periodo di fermo per i FAD. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

## ICCAT

I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nella zona della convenzione ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) e la capacità massima di immissione e di allevamento di tonno rosso per le aziende dell'Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell'allevamento del tonno rosso degli Stati membri. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>. I piani sono successivamente assemblati dalla Commissione e costituiscono la base per l'elaborazione di un piano annuale dell'Unione, che è trasmesso al segretariato dell'ICCAT per esame e approvazione da parte dell'ICCAT, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053. In attesa della presentazione e dell'approvazione del piano annuale dell'Unione da parte dell'ICCAT, il testo del considerando pertinente del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio è inserito tra parentesi quadre e i limiti dello sforzo di pesca dell'UE e la capacità massima di immissione e di allevamento dell'UE per il 2024 sono indicati come "pm" (pro memoria). Non appena il piano annuale dell'Unione sarà approvato dall'ICCAT, i servizi della Commissione aggiorneranno la presente proposta mediante un documento informale che proporrà i suddetti limiti dello sforzo di pesca e la suddetta capacità massima di immissione e di allevamento per il 2024.

## Squalo toro

In occasione della sua 14<sup>a</sup> riunione tenutasi a Samarcanda, in Uzbekistan, dal 12 al 17 febbraio 2024, la conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) ha aggiunto lo squalo toro (*Carcharias taurus*) agli elenchi delle specie protette di cui agli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione vietando la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari di tale specie: i) ai pescherecci dell'Unione in tutte le acque e ii) ai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell'UE.

L'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> ha già stabilito tale divieto per lo squalo toro nel Mediterraneo, ma per evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia in tale mare, il suddetto divieto dovrebbe essere stabilito solo per i pescherecci dell'Unione in tutte le acque diverse dal Mediterraneo e per i pescherecci di paesi terzi nelle acque dell'Unione.

Il divieto di cui sopra per lo squalo toro dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2024, vale a dire: i) dopo la 14<sup>a</sup> riunione della conferenza delle parti della CMS, svoltasi dal 12 al

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023).

17 febbraio 2024 e ii) prima dell'entrata in vigore della modifica degli allegati I e II della CMS il 17 maggio 2024.

### **Rettifica di errori**

L'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/257 fanno entrambi riferimento allo stesso numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle zone della convenzione WCPFC. La prima delle suddette disposizioni dovrebbe pertanto essere soppressa per motivi di chiarezza giuridica.

Per quanto riguarda le misure relative all'anguilla (*Anguilla anguilla*) nelle acque marine e salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e nelle acque salmastre dell'Unione adiacenti, l'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/257 relativo all'entrata in vigore e all'applicazione dovrebbe essere rettificato come segue:

- l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/194, che impone agli Stati membri di stabilire periodi di chiusura delle attività di pesca commerciale dell'anguilla in tutte le fasi del suo ciclo vitale in tale zona, si applica dal 1° marzo 2023 al 31 marzo 2024; l'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/257 che istituisce tale misura dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2024; e
- le misure relative alle attività di pesca commerciale dell'anguilla in tutte le fasi del suo ciclo vitale in tale zona di cui al regolamento (UE) 2024/257 si applicano fino al 31 marzo 2025; anche il divieto di pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del suo ciclo vitale in tale zona a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, di detto regolamento dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 marzo 2025.

Nell'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2024/257 è opportuno rettificare gli errori seguenti:

- tabella 60: i contingenti degli Stati membri per la limanda e la passera lingua di cane nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a per il 2024 dovrebbero essere rettificati per ovviare ad un errore di calcolo di tali contingenti. Nelle rispettive note 3 e 4 dovrebbero inoltre essere rettificati i codici di riferimento: i) della limanda nelle acque dell'Unione della divisione 3a; e ii) della passera lingua di cane nelle acque dell'Unione della divisione 3a;
- tabella 93: il TAC per il rombo chiodato e il rombo liscio (*Scophthalmus maximus* e *Scophthalmus rhombus*) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a per il 2024 dovrebbe recare la dicitura "TAC analitico" in linea con il parere pertinente del CIEM<sup>7</sup>. Nella nota 4 dovrebbe inoltre essere rettificato il codice di riferimento del rombo liscio nelle acque dell'Unione della divisione 3a;
- tabella 101: nelle tabelle dei TAC per la razza ondulata (*Raja undulata*) rispettivamente nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 8 e 9, è opportuno chiarire che le catture risultanti dall'assegnazione supplementare ai

---

<sup>7</sup> <https://doi.org/10.17895/ices.advice.21864321.v1>.  
<https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840735.v1>.

pescherecci che partecipano alla pesca ricognitiva dovrebbero essere comunicate separatamente;

- tabella 103: nella tabella riguardante il TAC per lo sgombro (*Scomber scombrus*) nel Mare del Nord e nel Mar Baltico: i) la descrizione della zona e il codice di riferimento dovrebbero essere rettificati per tener conto dell'ambito geografico dei due TAC per lo sgombro nel Mare del Nord e nel Mar Baltico già inclusi nel regolamento (UE) 2023/194<sup>8</sup>; ii) la seconda frase della nota 1 dovrebbe essere soppressa, poiché in contraddizione con il resto di tale nota; iii) nella nota 2, prima colonna della tabella, la descrizione della zona e il codice di riferimento dovrebbero essere rettificati per corrispondere alla descrizione della zona del TAC; e iv) nella nota 4, il titolo "Post-trasferimento" dovrebbe essere soppresso per motivi di chiarezza giuridica; e
- tabella 106: nella tabella riguardante il TAC per la sogliola (*Solea solea*) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a, il codice di riferimento figurante nella nota 1 dovrebbe essere rettificato.

Nell'allegato XI del regolamento (UE) 2024/257 è opportuno rettificare gli errori seguenti:

- punto 2: nella tabella riguardante il TAC per lo sgombro (*Scomber scombrus*) nel Mare del Nord e nel Mar Baltico: i) la seconda frase della nota 1 dovrebbe essere soppressa, poiché in contraddizione con il resto di tale nota; ii) nella nota 2, prima colonna della tabella, la descrizione della zona e il codice di riferimento dovrebbero essere rettificati per corrispondere alla descrizione della zona del TAC; e iii) nella nota 4, il titolo "Post-trasferimento" dovrebbe essere soppresso per motivi di chiarezza giuridica.

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio<sup>9</sup> fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC), i limiti dello sforzo di pesca e le misure funzionalmente collegate ai TAC stabiliti dal regolamento (UE) 2024/257 per tener conto dei pareri scientifici pubblicati, dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
- (2) Il regolamento (UE) 2024/257 ha fissato un TAC per le razze (*Rajiformes*) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito delle divisioni del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) 6a, 6b, da 7a a 7c e da 7e a 7k. Per questo TAC ha inoltre stabilito una condizione speciale. Tale condizione permette ai pescherecci dell'Unione e del Regno Unito di catturare esemplari di razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nella divisione CIEM 7e (Manica occidentale) nel 2024, in modo da consentire attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Per garantire la certezza del diritto e consentire lo svolgimento di "programmi di monitoraggio" dell'attività di pesca ricognitiva, i quantitativi soggetti a tale condizione speciale dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa e al criterio di ripartizione del contingente per le razze nelle acque dell'Unione e del Regno Unito delle divisioni CIEM 6a, 6b, da 7a a 7c e da 7e a 7k.
- (3) Nelle consultazioni bilaterali sulla fissazione delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<sup>10</sup> (di seguito, "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), l'Unione e il Regno Unito hanno stabilito, per

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024).

<sup>10</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

la prima volta, TAC riguardanti: i) la passera lingua di cane (*Glyptocephalus cynoglossus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat); e ii) la limanda (*Microstomus kitt*) nella medesima zona. In attesa di un accordo tra gli Stati membri sulle modalità di ripartizione di tali possibilità di pesca, nel regolamento (UE) 2024/257 i TAC riguardanti gli stock in questione sono stati indicati come "da fissare". Al fine di consentire agli Stati membri di utilizzare tali possibilità di pesca, i TAC e i contingenti dell'Unione per detti stock dovrebbero essere fissati ai livelli concordati con il Regno Unito e, se del caso, ripartiti tra gli Stati membri in linea con l'esito delle discussioni tra gli Stati membri riguardanti tale ripartizione.

- (4) [Tra il 9 e il 13 marzo 2023 si sono svolte consultazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito sul livello del TAC per i cicerelli e le catture accessorie connesse (*Ammodytes* spp.) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a. Le consultazioni si sono svolte a norma dell'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 2 marzo 2023. Il loro esito è stato riportato in un verbale scritto. È pertanto opportuno fissare il TAC in questione al livello concordato con il Regno Unito.] [*Questo considerando e le disposizioni in esso contenute saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.*]
- (5) In occasione della sua 12<sup>a</sup> riunione annuale del 2024, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (*Trachurus murphyi*) e ha confermato le attività di pesca esplorativa per gli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.). Ha inoltre mantenuto o modificato le misure funzionalmente collegate. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.
- (6) In occasione della riunione annuale del 2023 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha deciso di mantenere i limiti dello sforzo per i pescherecci a cianciolo e i numeri massimi di tali pescherecci adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali. Ha inoltre modificato le disposizioni relative alla gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) nella pesca dei tonnidi tropicali, in particolare per quanto riguarda il periodo di fermo per i FAD. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.
- (7) [I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nella zona della convenzione ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) e la capacità massima di immissione e di allevamento di tonno rosso per le aziende dell'Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell'allevamento del tonno rosso degli Stati membri. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>. I piani sono successivamente assemblati dalla Commissione e

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1).

costituiscono la base per l'elaborazione di un piano annuale dell'Unione, che è trasmesso al segretariato dell'ICCAT per esame e approvazione da parte dell'ICCAT, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053. L'ultimo piano annuale dell'Unione è stato approvato dall'ICCAT l'8 marzo 2023. È pertanto opportuno modificare i limiti dello sforzo di pesca dell'Unione e la capacità massima di immissione e di allevamento dell'Unione per il 2023 in linea con tale piano annuale.] *[Questo considerando e le disposizioni in esso contenute saranno aggiornati dopo l'approvazione del piano annuale dell'Unione da parte dell'ICCAT.]*

- (8) In occasione della sua 14<sup>a</sup> riunione tenutasi a Samarcanda, in Uzbekistan, dal 12 al 17 febbraio 2024, la conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) ha aggiunto lo squalo toro (*Carcharias taurus*) agli elenchi delle specie protette di cui agli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione vietando la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari di tale specie: i) ai pescherecci dell'Unione in tutte le acque; e ii) ai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell'UE. L'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, tuttavia, ha già stabilito tale divieto per lo squalo toro nel Mediterraneo. Per evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia in tale mare, il suddetto divieto dovrebbe pertanto essere stabilito solo per i pescherecci dell'Unione in tutte le acque diverse dal Mediterraneo e per i pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell'Unione.
- (9) L'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/257 fanno entrambi riferimento allo stesso numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle zone della convenzione WCPFC. La prima delle suddette disposizioni dovrebbe pertanto essere soppressa per motivi di chiarezza giuridica.
- (10) Per quanto riguarda le misure relative all'anguilla (*Anguilla anguilla*) nelle acque marine e salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e nelle acque salmastre dell'Unione adiacenti, l'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/257 relativo all'entrata in vigore e all'applicazione dovrebbe essere rettificato.
- (11) È opportuno rettificare alcuni errori contenuti nelle tabelle dei TAC di cui agli allegati del regolamento (UE) 2024/257. Tra questi figurano errori riguardanti: i) i contingenti degli Stati membri; ii) il tipo di TAC ("analitico" o "precauzionale"); iii) le descrizioni delle zone; e iv) i codici di riferimento. In tali allegati è inoltre opportuno chiarire alcune disposizioni contenute: i) nelle tabelle dei TAC per la razza ondulata (*Raja undulata*), rispettivamente, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 8 e 9; e ii) nelle tabelle dei TAC per lo sgombro (*Scomber scombrus*) nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.
- (12) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/257.
- (13) Le possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2024/257 si applicano dal 1° gennaio 2024. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti le possibilità di pesca introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite.

- (14) Le disposizioni del presente regolamento riguardanti lo squalo toro dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2024, vale a dire: i) dopo la 14<sup>a</sup> riunione della conferenza delle parti della CMS, svoltasi dal 12 al 17 febbraio 2024; e ii) prima dell'entrata in vigore della modifica degli allegati I e II della CMS il 17 maggio 2024.
- (15) Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
**Modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257**

Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

- 1) all'articolo 20, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"b bis) squalo toro (*Carcharias taurus*) in tutte le acque diverse dal Mediterraneo;"

- 2) all'articolo 41, il paragrafo 3 è soppresso;
- 3) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 42*  
**Gestione della pesca con FAD**

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e qualunque altra nave operante a sostegno di pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l'assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1° luglio 2024 e le ore 24:00 del 15 agosto 2024.
2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per un mese supplementare, dalle ore 00:00 del 1° aprile 2024 alle ore 24:00 del 30 aprile 2024, o dalle ore 00:00 del 1° maggio 2024 alle ore 24:00 del 31 maggio 2024, o dalle ore 00:00 del 1° novembre 2024 alle ore 24:00 del 30 novembre 2024, o dalle ore 00:00 del 1° dicembre 2024 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2024.
3. Gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la loro bandiera. Gli Stati membri comunicano congiuntamente alla Commissione, entro il 15 febbraio 2024, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC il periodo di chiusura comune scelto dagli Stati membri interessati prima del 1° marzo 2024.
4. Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.";

4) all'articolo 55, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"a bis) squalo toro (*Carcharias taurus*) in tutte le acque dell'Unione;"

5) all'articolo 59, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'articolo 13, paragrafi 1 e 7, si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025;

b) l'articolo 13, paragrafi da 2 a 6, si applica dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025;"

6) all'articolo 59, sono inserite le lettere c bis) e g bis) seguenti:

"c bis) l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b bis), si applica dal 1° aprile 2024;

g bis) l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a bis), si applica dal 1° aprile 2024;"

7) gli allegati IA, IG, IH, VI, IX e XI sono modificati e rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*